

## SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – REGIONE SICILIA

### QUESITO N. 1

Con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo una precisazione in merito ai quesiti e risposte già fornite da codesta rispettabile Stazione Appaltante.

In particolare, alla luce del quesito e della relativa risposta n. 1 pubblicato sul Vostro sito internet nel documento denominato "RISPOSTE A CHIARIMENTI PARTE TERZA" e del quesito e della relativa risposta n. 3 pubblicato sul Vostro sito internet nel documento denominato "RISPOSTE AI CHIARIMENTI AL 5.7.2010", preso atto che l'importo dell'offerta economica relativo alla attività di consulenza non può essere pari ad euro zero ma deve essere congruo rispetto alle prestazioni di cui al quesito n. 3 del documento denominato "RISPOSTE AI CHIARIMENTI AL 5.7.2010", siamo a chiederVi conferma che le commissioni percepite dall'attività di brokeraggio assicurativo non potranno giustificare i costi sostenuti per l'attività di consulenza in quanto quest'ultima, in base alle impostazioni di gara, vuole essere posta solo a carico dell'Ente appaltante e non remunerata dalle imprese di assicurazioni all'interno delle commissioni di intermediazione.

### RISPOSTA N. 1

Si conferma che le commissioni percepite dall'attività di brokeraggio assicurativo non potranno giustificare i costi sostenuti per l'attività di consulenza in quanto quest'ultima, in base alle impostazioni di gara, è posta solo a carico dell'Ente appaltante e non remunerata dalle imprese di assicurazioni all'interno delle commissioni di intermediazione.

Si raccomanda ai Soggetti concorrenti di porre la dovuta attenzione nella elaborazione del progetto finalizzato non solo alle attività di brokeraggio e consulenza assicurativa ma anche alle attività rientranti nella esclusiva consulenza, a fronte delle quali è previsto, dal disciplinare di gara, uno specifico compenso a carico delle Aziende Sanitarie.

### QUESITO N. 2

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, siamo cortesemente a richiederVi conferma in ordine alla possibilità di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra un'impresa avente il 100% dei requisiti economici e tecnici (capogruppo) ed un'azienda in possesso di una quota minoritaria di tali requisiti (mandante), così come tra l'altro concesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con i pareri AS 251 del 30/01/2003 e AS 623 del 20/10/2009.

### RISPOSTA N. 2

Detta possibilità è ammessa. Resta esclusa la partecipazione di due o più operatori economici uniti in Raggruppamento Temporaneo di impresa che abbiano già tutte, singolarmente, i requisiti tecnici ed economici necessari per partecipare alla procedura di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lupo Antonina